

F.A.Q.

WEBINAR Giovedì 26 Novembre 2020 h. 15.00/17.00

IL DECRETO RISTORI E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Relatore: Dott. Eufrazio Massi -Esperto di diritto del Lavoro – Autore di numerose pubblicazioni in materia di lavoro e docente in corsi di formazione e aggiornamento professionale.

N.	Domanda	Risposta
1	L'esonero contributivo per nuove assunzioni riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati a decorrere dal 15 agosto 2020 e sino al 31/12/2020, per quanto riguarda le trasformazioni dei contratti a termine devono anche questi essere instaurati a decorrere dal 15 agosto 2020 o la trasformazione deve avvenire a decorrere dal 15 agosto 2020 indipendentemente dalla data di assunzione del dipendente?	La risposta è positiva: la trasformazione riguarda anche contratti a tempo determinato in corso stipulati prima del 15 agosto
2	In caso di Cigo dal 2/11/20 al 31/12/20 utilizzo prime 9 settimane del DL 104/2020, per un dipendente assunto in data 3/9/2020 se inserito nell'elenco dei beneficiari aspettando il comportamento dell'Inps, è il caso che alleggi anche l'autocertificazione del fatturato per evitare il contributo addizionale visto che la ditta non rientra nelle attività sospese dal dpcm del 24/10/20 ? Il lavoratore assunto dal 3/9/20 se riconosciuto rientra con il DL 104/2020 in cigo dal 2/11/20 o con il decreto Ristori e di conseguenza in cigo dal 16/11/20?	Per l'utilizzo delle prime 9 settimane non c'è bisogno di autocertificazioni. Per il lavoratore assunto dal 3 novembre la copertura c'è senz'altro dal 16 novembre. Per il periodo precedente c'è un buco normativo perché il D.L. n. 104 copre soltanto i lavoratori assunti entro il 13 luglio (circolare INPS n. 115/2020)
3	Un chiarimento circa i mesi di maggio E giugno 2020 ai fini dello sgravio contributivo art.3DL.104/2020. Usufruendo solo di maggio O giugno non è quindi possibile accedere allo sgravio?	L'art. 3 e la circolare n. 105 richiedono l'integrazione salariale per entrambi i mesi

4	<p>La norma stabilisce che a partire dal 13/07 al 31/12 un'azienda per cause riconducibile all'emergenza epidemiologica da COVID-19 potrà chiedere autorizzazione per le 9 settimane e altrettante 9 con l'indicazione del fatturato ai sensi del DL 104/2020.</p> <p>Le ulteriori 6 settimane del DL 137/2020 (c.d. Decreto Ristori) Sono state inserite per le aziende che di fatto hanno usufruito delle diciotto settimane (9+9 per intenderci).</p> <p>Dunque, mi parrebbe di capire che le 6 settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 e costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID- 19 nel predetto arco temporale.</p> <p>e che le stesse sono per le sole aziende alle quali sia già stato interamente autorizzato il periodo di ammortizzatori sociali del decreto Agosto.</p> <p>Qualora per tale periodo fossero già stati richiesti ed autorizzati periodi d'integrazione ai sensi dell'articolo 1 del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020 con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126), laddove collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020, l'imputazione verrà attribuita alle nuove 6 settimane, con conseguente contrazione del periodo totale.</p> <p>Preso atto , inoltre, che con La prima modifica apportata dal decreto-legge Ristori bis la platea dei lavoratori destinatari dei trattamenti d'integrazione salariale va anche in favore dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto-legge Ristori bis, ossia il 9 novembre 2020. Dunque, sono destinatari delle prestazioni di integrazione salariale i lavoratori in forza al 9 novembre 2020 > Si estende così anche agli assunti dopo il 13 luglio 2020 la possibilità di accesso agli ammortizzatori sociali con causale COVID-19.</p> <p>Scusate la franchezza , ma ad oggi Il quadro degli ammortizzatori previsti per far fronte all'emergenza Covid si presenta come un vero e proprio ginepraio: è tutt'altro che agevole districarsi tra le diverse misure disposte dal pacchetto di norme negli ultimi mesi.</p> <p>Pongo 2 differenti quesiti</p>	<p>Ad oggi il buco normativo per gli assunti dopo il 13 luglio sussiste e né il Legislatore, né l'INPS lo hanno "coperto".</p>
---	--	--

	<p>1. Quesito 1 – cig/FIS L'azienda in questione, richiede le prime 9 settimane di Cassa integrazione del decreto di agosto a decorrere dal 2 Novembre 2020 e sino al 31/12/2020 L'azienda in questione ha assunto nuovi dipendenti dopo il 13/07 e in forza al 9 novembre</p> <p>Le mie domande sono :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Posso fare un'unica domanda facendo riferimento al DL 104/2020 includendo tutti i dipendenti in forza al 9 di novembre con richiesta dal 2 novembre al 31 dicembre? ➤ Facendo un'unica domanda quelli assunti dopo il 13 luglio e in forza al 9 novembre possono usufruire solo di 6 settimana a partire dal 16 Novembre così come disposto dal DL 137/2020 ? ➤ Devo fare due domande differenti , ossia facendo riferimento alla 104/2020 per gli assunti sino al 13/07 con richiesta dal 2 novembre al 31 /12 ed al DL 137/2020 (c.d.Decreto Ristori) per gli assunti dopo il 13/07 e in forza al 9 novembre > periodo dal 16 novembre e per 6 settimane ? ➤ Devo fare due domande differenti una DL 104 e sino al 15 novembre e poi la seconda (non avendo fatto le 9+9) relativa al DL 137/2020? <p>2. Quesito 2 - cigd Un'azienda che ha assunto un dipendente a settembre 2020 , che è stata obbligata a chiudere come da DPCM ultimo e che non ha mai chiesto la cigd</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ che tipo di cigd dovrò richiedere per far rientrare il lavoratore ? mi parrebbe di capire che posso fare solo la 137/2020 facendola rientrare dal 16 novembre e per massimo 6 settimane. 	<p>Per il primo quesito, fermo restando il buco normativo, provi pure ad inserire i lavoratori assunti dopo il 13 luglio (fanno così molti consulenti), vediamo cosa dice l'INPS. In ogni caso questi lavoratori sono coperti dal 16 novembre Se fare una o due domande credo che, in ogni caso, sarebbe opportuno attendere la circolare INPS data per imminente.</p> <p>E' lo stesso discorso di prima: solo il D.L. n. 137 dal 16 novembre.</p>
5	Ha parlato di un esonero contributivo, che dovrebbe essere inserito nella legge di bilancio, e che dovrebbe ricalcare l'esonero contributivo	Al momento, trattandosi di un disegno di legge all'esame del Parlamento e che, come tale,

	<p>semestrale che è concesso per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato effettuate fino al 31/12/2020.</p> <p>Secondo Lei è più conveniente attendere il 2021 qualora fossero nelle condizioni di poterne usufruire già dal 2020?</p>	<p>potrebbe subire correzioni, non so cosa consigliarle.</p>
6	<p>Esonero contributivo per 6 mesi con assunzioni a tempo indeterminato (decreto agosto).</p> <p>Dipendente assunta con contratto a termine dal 18/02/20 al 5/08. Assunta nella stessa azienda a tempo indeterminato il 31/08. La cessazione del 5/08 è considerato un licenziamento (non vi siano assetti proprietari coincidenti nel caso di lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo.) che impedisce lo sgravio contributivo?</p>	<p>La norma fa riferimento al fatto che non possono essere assunti con le agevolazioni lavoratori che nei sei mesi antecedenti hanno avuto un rapporto a tempo indeterminato con la stessa impresa. Non mi sembra che il suo caso sia questo, in quanto il contratto era a termine.</p>
7	<p>Per quanto riguarda l'esonero contributivo previsto dal DL 104 nel messaggio n° 4254 dell'INPS si legge che spetta per le ore di integrazione salariale fruita nei mesi di maggio e giugno 2020.</p> <p>Si deve quindi interpretare che la CIG deve essere stata fruita in entrambi i mesi oppure può essere stata fruita anche in uno solo dei due mesi?</p>	<p>Deve essere stata fruita nella unità produttiva interessata in entrambi i mesi.</p>
8	<p>Azienda rientrante nel cig in deroga, che non ha usufruito delle prime 9 settimane del d.l. 104.</p> <p>Volendola chiedere dal 16.11.2020, posso richiedere le prime 9 (senza fatturato) fino al 31.12.2020?</p> <p>La domanda deve essere presentata all'Inps entro il 30 del mese successivo l'inizio della sospensione cioè entro il 31.12.2020 oppure entro il 30.11.2020?</p> <p>Per la stessa azienda volendo richiedere la cig in deroga a gennaio 2021, abbiamo a disposizione n.6 settimane (con fatturato)? perdendo le seconde 9 del dl 104?</p>	<p>Sì, le può chiedere senza presentare fatturato. Entro il 31 dicembre se la sospensione è iniziata a novembre.</p>
9	<p>Ho un'azienda artigiana che ad oggi non ha mai chiesto la Cig/Sospensione; dovendola chiedere ora per una dipendente (fra l'altro assunta il 09/10/2020) quali settimane posso chiedere? ho fatto un po' di confusione.</p>	<p>Lei può chiedere le settimane del D..L. n. 104, ma, come detto nel webinar, a partire dal 16 novembre vengono erose le 6 settimane previste dal D.L. n. 137.</p>

10	<p>La condizione per poter accedere all'esonero contributivo è data dal fatto che le ore di CIG devono essere state usufruite nei mesi di maggio e giugno. Quindi uno solo dei due in cig e l'altro interamente lavorato preclude il diritto all'esonero?</p> <p>Nel caso di accesso all'esonero contributivo nell'anno 2020 con riferimento alle ore di cig dei mesi di maggio e giugno mi preclude l'accesso all'ammortizzatore sociale nel 2021, visto che la legge di bilancio sembra prevedere un esonero sempre riferito alle ore di cassa integrazione effettuate nei mesi di maggio e giugno 2020?</p>	<p>Lo sgravio previsto dall'art. 3 del D.L. n. 104 prevede l'integrazione salariale fruita in entrambi i mesi.</p> <p>Per la legge di bilancio 2021 aspetterei, per parlare, l'approvazione: in ogni caso non credo che la possa precludere essendo legata alle 12 settimane di integrazioni salariali previste per i primi mesi del 2021</p>
11	<p>In caso di azienda industriale che ha effettuato domanda di cassa in deroga per lavoratori a domicilio dal 27/07 al 31/08 e presentata a settembre 2020 può usufruire dell'esonero contributivo decreto 104/2020 dato che il suo ammortizzatore di riferimento è la cigo e non la cassa in deroga?</p>	Sì.
12	<p>Se una azienda non ha usufruito della cassa integrazione dal 27 giugno scorso e intende usufruire dell'esonero contributivo per le aziende che non richiedono ulteriori trattamenti di CIG per i mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre, potrà fare una nuova domanda di cassa integrazione a decorrere dal 01 dicembre 2020 ai sensi dell'art 1 DL 104/2020?</p>	<p>Lo sgravio richiede che non si sia fruita la CIGO in maggio e giugno ma che le integrazioni salariali del D.L. n. 104/che finiscono al 31 dicembre non siano fruita. Per la verità il D.L. n. 137 prevede un diritto di "ripensamento" ma la norma non è ancora operativa perchè attende il via libera della Commissione Europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato dell'Unione.</p>
13	<p>Ai sensi del D.L.104/2020 è previsto un esonero contributivo da calcolarsi con riferimento alle ore di cassa integrazione effettuate nei mesi di maggio e giugno e da usufruirsi entro il mese di dicembre 2020.</p> <p>La condizione per usufruire di tale esonero è che le imprese non facciano ricorso ad ore di cassa integrazione ai sensi del D.L.104/2020.</p> <p>Il D.L.137/2020 all'art.12 c.14 e 15 ha poi ripreso in parte tale previsione.</p> <p>La bozza della L.di bilancio 2021 contiene una previsione simile, nel senso che sono previste altre 12 settimane di cassa integrazione o, in alternativa, un esonero contributivo, da calcolarsi sempre con riferimento alle ore di cassa integrazione usufruite nei mesi di maggio e giugno 2020, per coloro che non intendono fare ricorso</p>	<p>Sulla questione esonero contributivo credo che la prima cosa da fare è parlare di norme pienamente operative. Il disegno di legge di bilancio per il 2021 è ancora un disegno di legge che deve passare al vaglio parlamentare e che, quindi, può ben essere emendato. Una volta approvato non sarà ancora operativo dovendo attendere il nulla osta da parte della Commissione Europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3 del Trattato dell'Unione.</p> <p>Anche la norma contenuta nel D.L. n. 137 (che, tra l'altro, deve ancora passare all'esame delle Camere) non è ancora operativa in quanto sottoposta al "placet" di Bruxelles.</p> <p>Quindi al momento possiamo parlare, soltanto, del D.L. n. 104, del messaggio n. 4254/2020 e della circolare inps n. 105 e, in prospettiva, delle novità introdotte con il D.L. n. 137 che qualche novità l'ha introdotta come il c.d.</p>

all'ammortizzatore sociale a partire dal mese di gennaio 2021. La stessa legge sembra prevedere inoltre, per coloro che hanno fatto richiesta di tale esonero ai sensi del D.L.

137/2020, di poter rinunciare alla quota parte di beneficio non ancora usufruito e di poter quindi presentare domanda di cassa integrazione per le ore equivalenti al beneficio non goduto. Niente però dice per l'esonero richiesto ed usufruito ai sensi del D.L.104/2020.

Dato quanto sopra, alla luce del msg.inps del 13 novembre, le aziende che andranno ad usufruire il beneficio contributivo ex D.L.104/2020 entro dicembre 2020, si vedono preclusa la possibilità di ricorrere alle ulteriori

12 settimane partire da gennaio 2021? Oppure potranno beneficiarne a condizione di rinunciare al beneficio richiesto? Allora in questo caso sarà necessario riversare la contribuzione risparmiata?

“diritto di ripensamento” che consente di fruire, in caso di necessità, di ammortizzatori rinunciando ad ottenere la quota di sgravio non ancora goduta.

Per la legge di bilancio aspetterei a formulare giudizi.

Sarò lieto di parlarne con Lei quando la stessa sarà approvata.